



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 35 del 2024,
proposto da:

Andrea Garbari, Viviana Pagano, Cristian Rizzoli, Tiziana Tomasi, Stefano
Tramonti, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Giampietro, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente *pro tempore*, non
costituita in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, anche inaudita altera parte
- della determinazione del Dirigente del Servizio per il reclutamento e gestione
personale della scuola n. 1430 del 14 febbraio 2024, comunicata ai ricorrenti in
varie date successive al 20 febbraio 2024, da considerarsi illegittima nella parte in
cui ha escluso i ricorrenti dalla graduatoria del concorso pubblico per assistente di
laboratorio scolastico area "informatica" indetto con deliberazione della Giunta
provinciale n. 2222 del 7 dicembre 2023 con motivazione (identica per tutti i

ricorrenti) “*il titolo di studio dichiarato in domanda “ragioniere e perito commerciale e programmatore modificato da riforma Gelmini” non rientra tra i titoli di accesso previsti tassativamente dal bando per la partecipazione al concorso*”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale in quanto lesivo del diritto dei ricorrenti alla partecipazione alla procedura *de qua*;

e, per l'accertamento, anche in via cautelare del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi allo svolgimento della prova preselettiva per la procedura straordinaria indetta con citata delibera della Giunta provinciale, prova già calendarizzata al 3 aprile 2024 e alle successive prove scritte e pratiche fissate per il 5 aprile 2024 e quindi previa concessione, con provvedimento cautelare monocratico ovvero collegiale ex artt. 56 e 55 c.p.a. dell'ordine alla pubblica amministrazione resistente di ammettere i ricorrenti allo svolgimento della prova preselettiva e alle successive prove scritte e pratiche.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto del Presidente di questo Tribunale n. 9 del 29 marzo 2023;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti gli artt. 49 e 52 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024 il consigliere Antonia Tassinari e uditi i difensori delle parti come specificato nel relativo verbale;

Ritenuta la propria competenza;

Rilevato che:

1. La Provincia autonoma di Trento con deliberazione della Giunta n. 2222 del 7 dicembre 2023 ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura

di complessivi 77 posti a tempo indeterminato nella figura professionale di assistente di laboratorio scolastico - categoria C nelle istituzioni scolastiche e negli istituti di formazione professionale della Provincia e per la contestuale formazione di graduatorie per assunzioni a tempo determinato nel medesimo profilo. Il relativo bando di concorso, pure approvato con la suddetta deliberazione, prevede con riferimento a quanto qui di interesse n. 60 posti relativamente all'area professionale di informatica. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del bando *“Al concorso sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o comunque che dia accesso agli studi universitari.”* Con riferimento agli specifici diplomi indicati per l'area professionale di informatica è previsto tra gli altri il diploma di maturità tecnica settore amministrazione, finanza e marketing (indirizzo servizi informatici aziendali). La procedura, disciplinata dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e dal decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg, (*“Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici”*), contempla una preselezione (cfr. art. 10 del bando) per esami consistente in un test a risposta multipla riferita a ciascuna area diretta a formare una graduatoria per la successiva ammissione alla prova scritta e alla prova pratica (cfr. artt. 11 e 12 del bando). Per coloro che hanno superato la prova scritta e quella pratica è altresì stabilita una prova orale (cfr. art. 13 del bando).

2. I signori Andrea Garbari, Viviana Pagano, Cristian Rizzoli, Tiziana Tomasi e Stefano Tramonti, tutti in possesso del medesimo diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore, hanno presentato domanda di partecipazione al concorso per l'area informatica, tuttavia, con determinazione del Dirigente del Servizio per il reclutamento e gestione personale della scuola n. 1430 del 14 febbraio 2024 sono stati esclusi dalla procedura concorsuale anzidetta per la seguente motivazione *“il titolo di studio dichiarato in domanda “ragioniere e perito commerciale e programmatore modificato da riforma Gelmini” non rientra*

tra i titoli di accesso previsti tassativamente dal bando per la partecipazione al concorso”.

3. I suddetti aspiranti al posto di assistente di laboratorio scolastico con il ricorso in esame assistito da richiesta di misura cautelare anche monocratica hanno impugnato la determinazione del Dirigente del Servizio per il reclutamento e gestione personale della scuola n. 1430 del 14 febbraio 2024 deducendo che il titolo analogamente posseduto da tutti i ricorrenti ovvero il “*diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore*” corrisponderebbe esattamente a quello richiesto dal bando cioè al “*diploma di maturità tecnica settore amministrazione, finanza e marketing (indirizzo servizi informatici aziendali)*”.

4. In relazione al rischio di non riuscire a partecipare alle prove, atteso che quella selettiva era stata fissata già per il 3 aprile 2024, gli odierni ricorrenti hanno chiesto l’emanazione di misure cautelari sia monocratiche sia collegiali consistenti nell’ordine alla pubblica amministrazione di ammettere i ricorrenti alla procedura concorsuale. Il Presidente di questo Tribunale in sede cautelare monocratica con decreto n. 3 del 22 marzo 2024 in considerazione del pregiudizio dedotto e della tempistica prevista per lo svolgimento delle prove preselettive e delle prove scritte e pratiche ha accolto, *inaudita altera parte*, la richiesta cautelare ammettendo con riserva i ricorrenti alla partecipazione alle prove di cui alla selezione in oggetto.

5. Nel corso dell’udienza odierna in camera di consiglio la difesa della parte ricorrente ha evidenziato che il signor Cristian Rizzoli non ha superato le prove preselettive.

Ritenuto allo stato, nell’ambito della valutazione sommaria propria della presente fase del giudizio ed impregiudicata restando ogni definitiva decisione in rito e in merito che la domanda cautelare che accompagna il ricorso appare supportata da non inconsistenti profili di *fumus boni iuris* atteso che:

- il bando, con riferimento agli specifici diplomi prescritti per partecipare al concorso, relativamente all’area professionale di informatica prevede, tra gli altri, il

diploma di maturità tecnica settore amministrazione, finanza e marketing (indirizzo servizi informatici aziendali);

- il “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*” approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, all’art. 8 ha espressamente previsto che “*Gli attuali istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo confluiscono, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, negli istituti tecnici di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'Allegato D)*” e l’Allegato D a riguardo dell’indirizzo di ragioniere, perito commerciale e programmatore del previgente ordinamento ne ha puntualmente stabilito la confluenza nell’indirizzo di amministrazione, finanza e marketing (indirizzo servizi informatici aziendali) del nuovo ordinamento.

- pertanto il diploma di “*ragioniere, perito commerciale e programmatore*” posseduto dai ricorrenti pare corrispondere al diploma di maturità tecnica settore amministrazione, finanza e marketing (indirizzo servizi informatici aziendali) previsto quale titolo di accesso al concorso *de quo*;

In definitiva va ritenuta la sussistenza dei presupposti per accogliere la domanda cautelare per l’effetto confermando, salvo che relativamente al ricorrente che non ha superato la prova di preselezione, l’ammissione con riserva alle prove disposta con decreto del Presidente di questo Tribunale n. 3 del 22 marzo 2024 con conseguente sospensione dell’efficacia *in parte qua* della determinazione n. 1430 del 14 febbraio 2024 laddove è stata disposta l’esclusione dei ricorrenti dalla procedura del concorso pubblico per assistente di laboratorio scolastico area “*informatica*” per mancanza del titolo di accesso previsto dal bando per la partecipazione al concorso.

Reputato di fissare sin d’ora per la trattazione del merito del ricorso la pubblica udienza del 20 giugno 2024, ora di rito.

Rilevato altresì che:

- tutti i concorrenti collocati nella graduatoria formata all'esito delle prove di preselezione vanno ritenuti quali controinteressati a resistere alla domanda dei ricorrenti e ad essi deve essere pertanto parimenti notificato il ricorso;
- l'art. 49 cod. proc. amm. stabilisce (comma 3) che il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissando il relativo termine, e che può autorizzare la notificazione per pubblici proclami "*prescrivendone le modalità*";
- quest'ultima previsione consente che possano essere prescelte modalità diverse, adeguate comunque alla finalità di portare l'atto a conoscenza degli interessati, e pertanto con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica (art. 52, comma 2, cod. proc. amm.), e ciò coerentemente con l'evoluzione "*normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea*" (T.R.G.A. di Trento, ord. n. 405/2016, n. 24/2017 e 64/2017; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, ord. n. 3287/2014);

Ritenuto che nella fattispecie, essendo fissata l'udienza di discussione nel merito, può essere autorizzata la notificazione per pubblici proclami, giustificata sia dalla natura della controversia che dall'elevato numero dei controinteressati, con le seguenti modalità:

- A. nella *home page* del sito *vivoscuola* della Provincia Autonoma di Trento (<https://www.vivoscuola.it>) andrà con evidenza pubblicato, a cura dell'Amministrazione resistente, un avviso, predisposto dai ricorrenti, dal quale risulti:

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale il presente ricorso è stato proposto;
- 2) il numero di registro generale del ricorso e il suo oggetto;
- 3) il nome dei ricorrenti e dell'Amministrazione resistente;

4) la data dell'udienza pubblica alla quale il ricorso, come da dispositivo, è rinviato;

5) un *link* ad altra pagina dello stesso sito dove siano elencati i controinteressati, e dove sia possibile eseguire il *download* del ricorso introduttivo e della presente ordinanza in formato *pdf* ad elevata risoluzione: documenti, questi ultimi, che verranno forniti dai ricorrenti;

6) l'avviso che ulteriori notizie sul ricorso pendente potranno essere ottenute attraverso il sito <https://www.giustizia-amministrativa.it>;

- B. nei termini perentori di venti giorni dalla pubblicazione, ovvero dalla comunicazione, della presente ordinanza, parte ricorrente farà pervenire alla redazione di *vivoscuola* la richiesta di tale pubblicazione, completa della documentazione indicata, e la redazione medesima, entro sette giorni dal ricevimento, dovrà darvi esecuzione, potendo rimuoverne dal sito i contenuti soltanto dopo la pubblicazione della sentenza definitiva di merito pronunciata da questo giudice;

- C. la Provincia Autonoma di Trento dovrà pubblicare al proprio albo un avviso che contenga le stesse informazioni di quello pubblicato sulla *homepage* del sito *vivoscuola*;

- D. *vivoscuola* dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato che confermi l'effettuazione delle precedenti operazioni, con i relativi termini e documentazione probatoria, che parte ricorrente dovrà depositare presso la Segreteria del T.R.G.A.;

- E. ancora, un estratto del ricorso introduttivo – recante l'oggetto dello stesso e delle parti intime, l'ufficio giudiziario competente, gli estremi della presente ordinanza, la data dell'udienza di merito – nonché gli estremi della pubblicazione sul sito internet *vivoscuola*, sarà successivamente pubblicato, a cura e spese della ricorrente, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul sito; ove ciò non fosse possibile, parte ricorrente nel predetto intervallo dovrà aver almeno perfezionato la relativa richiesta;

- F. la prova di tale pubblicazione dovrà essere depositata presso la Segreteria del Tribunale entro l'ulteriore termine di venti giorni dalla richiesta o dalla pubblicazione, se tempestiva;

Le spese della presente fase di giudizio possono essere allo stato compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento,

- accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso e per l'effetto dispone l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove nei sensi di cui in motivazione;

- fissa per la trattazione del merito del ricorso la pubblica udienza del 20 giugno 2024 ora di rito;

- ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti sopra specificati, autorizzando la notificazione del ricorso nelle forme e nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024, con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonia Tassinari

IL PRESIDENTE
Alessandra Farina

IL SEGRETARIO